COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 28.04.2016

OGGETTO: Approvazione piano operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 18,50, nella sala consiliare del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres	s. Ass.
MARIANI Pietro Gerardo	X		ZUCCARDI Antonio	X	
CAPUTO Massimiliano	X		BUSCETTO Emilio	X	
CAPOZZA Gerardo	X	<u> </u>	GARGANI Angelo		X
CAPUTO Fiorella	X		COVINO Giuseppe Dino		X
DI PIETRO Gerardo	X		CAPUTO Gerardo		X
[[]][[]][][][][][][][][][][][][][][][][]	1	1/			

PRESENTI n. 7 ASSENTI n. 3

Per la regolarità contabile: favorevole.

Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo Mariani, nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

seguito riportati:	
Per la regolarità tecnica: favorevole.	long for

Visti i pareri resi ai sensi dell'art, 49 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267, così come di

Il Sindaco invita il Segretario comunale a relazionare sul presente punto iscritto all'ordine del giorno.

Segretario comunale: si tratta di un adempimento previsto dalla legge di stabilità 2015. La Giunta comunale ha già adottato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, che viene sottoposto al Consiglio comunale competente in materia di pubblici servizi ed in materia di partecipazioni a società di capitali. Le partecipazioni possedute dal Comune di Morra De Sanctis sono quote di minoranza che non consentono alcuna forma di controllo e che, in ogni caso, non comportano rilevanti ripercussioni sul bilancio dell'Ente. L'unica partecipazione che si prevede di dismettere è quella a "Irpinianet soc. Cons. a r.l." da considerasi non strategica e le cui attività possono essere svolte dagli uffici comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
 - o eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - o sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - o eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - o aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - o contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Considerato che, con delibera di G.C. n. 18 del 05 aprile 2016, è stato adottato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, dando mandato al Sindaco di sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile;

Esaminato l'allegato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, predisposto dagli uffici comunali, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

con la seguente votazione: presenti n. sette; favorevoli n. sette;

DELIBERA

- 1) Di fare propria la premessa narrativa;
- 2) Di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, corredato di relazione tecnica, che viene allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di trasmettere il piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e di disporne la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione;
- 4) Di dare mandato al responsabile del settore amministrativo per l'esecuzione del Piano.



Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" Legge di stabilità 2015

> PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

1) Premessa

La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

2) Le partecipazioni dell'Ente

2.1) Le partecipazioni societarie

Il comune partecipa al capitale delle seguenti società:

- A) Irpinianet soc. Cons. a r.l.
- B) Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino (ASI)
- C) Patto Baronia s.r.l.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

- 2.2) Altre partecipazioni dell'Ente a forme aggregative.
- a. Ente d'ambito "Calore irpino"
- b. ATO Rifiuti provincia di Avellino
- c. Convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali
- d. Consorzio dei servizi sociali "Alta Irpinia"
- e. GAL Consorzio C.I.L.S.I. Centro di Iniziativa Leader per lo Sviluppo dell'Irpinia.

3) Il Piano operativo

Il presente piano operativo di razionalizzazione sarà attuato mediante successive deliberazioni di Consiglio comunale.

1

ŗ.

p.

h

p

А

11

ď

ď

1_i

d

ı

н

p

ď.

k

p

n

p

p

h

C

q

L'Ente ha partecipazioni nelle seguenti società:

A) IRPINIANET SOC. CONS. a R.L.

"Irpinianet società consortile a r.l." è stata costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile con un capitale sociale di euro 10.000,00 interamente versato. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato.

La società è stata costituita per i seguenti scopi:

- realizzazione Centri servizi territoriali (CST) che garantiscano la diffusione di servizi innovativi:
- sostegno al processo di erogazione dei servizi di e governement degli enti locali attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche di know-how specialistico.

In particolare, le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono, a titolo esemplificativo:

- servizi ai Comuni aggregati ed alle altre Pubbliche Amministrazioni residenti sul territorio:
- servizi gratuiti ai cittadini e alle imprese;
- servizi al consumo ai cittadini e alle imprese;
- interscambio delle informazioni e condivisioni delle competenze amministrative e gestionali;
- organizzazione della domanda e coordinamento amministrativo-gestionale nel settore ICT (acquisti, contrattualistica, procedure);
- promozione e coordinamento di progetti di innovazione e di e-government;
- formazione amministrativa e tecnica ed aggiornamento normativo;
- servizi infrastrutturali (certificazione, autenticazione, protocollo, connettività, provisioning, ecc.);
- web farming e manutenzione di servizi web per conto dei Comuni ed eventualmente di altri Enti pubblici;
- coordinamento di funzioni di interscambio e di cooperazione applicativa
- erogazione di servizi applicativi specifici in ASP:
- produzione informativa, reportistica, studi.

Lo Statuto della società prevede l'impegno dei soci a garantire per cinque anni le risorse per la gestione in forma variabile, da Euro 1,25 per il primo anno per abitante ad Euro 0,25 per abitante il quinto anno. I cinque anni sono trascorsi e non risultano previsioni di oneri per gli anni successivi.

In ogni caso, l'Amministrazione ritiene la partecipazione a Irpinianet non strategica e pertanto procederà alla dismissione.

Dal punto di vista statutario, in base all'art. 11 "Le quote di partecipazione sono trasferibili a condizione che l'organo amministrativo abbia espresso il proprio preventivo gradimento. A tal fine, il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà inviare comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata, all'organo amministrativo, nella quale sia indicata la persona del potenziale acquirente. Tale eventuale diniego del gradimento dovrà pervenire al socio entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora entro suddetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la quota alla persona indicata nella comunicazione. Spetta in ogni caso agli altri soci il diritto di prelazione. Pertanto il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie quote deve dare notizia con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, agli altri soci risultanti iscritti nel relativo libro, indicando il numero di quote che intende cedere, il prezzo offertogli, le complete generalità del terzo che intende acquistarle ed ogni altra condizione della cessione. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni gli altri soci dovranno comunicare, a pena di decadenza, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono esercitare, per l'intero pacchetto loro offerto in proporzione alle quote possedute, il diritto di prelazione. In tale comunicazione ciascun socio potrà altresì precisare la sua eventuale disponibilità ad un maggiore acquisto di quote, nel caso in cui alcuno degli altri soci non eserciti il diritto di prelazione stesso. Comunque, nell'ipotesi in cui non tutti i soci dovessero esercitare la prelazione ad essi spettante, le quote ad essi riservate dovranno essere offerte ai soci che hanno comunicato la loro intenzione ad acquistarle, nei modi e nei tempi suindicati. Qualora questi nei dieci (10) giorni successivi non dovessero manifestare nei modi suindicati la loro intenzione di estendere l'acquisto all'interno del pacchetto di quote posto in vendita, la prelazione nella sua totalità diverrà inefficace a meno che il socio offerente consenta alla cessione parziale nei limiti della prelazione esercitata. Il trattamento delle quote per le quali è stato validamente esercitato il diritto di prelazione dovrà essere perfezionato entro trenta (30) giorni dal completamento della procedura suindicata. Nessun diritto di prelazione spetta ai soci in caso di cessione delle quote a favore dei soci controllate. Nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine. Quanto previsto nel presente articolo si applica altresì in ipotesi di trasferimento della nuda proprietà e di costituzione di pegno o usufrutto su quote, nonché di trasferimento a titolo gratuito".

L'art. 12 prevede che "Ciascun socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'art. 2473 c.c., dall'art. 2469 c.c. e, ove applicabile, dall'art. 2497 quater c.c. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione deve essere inviata entro otto (8) giorni dalla data della conoscenza, da parte del socio, del fatto che legittima il recesso ovvero dalla data dell'iscrizione nel Registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro dei soci della decisione che lo legittima. Il recesso si intende effettivo nel giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società; dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società".

B) Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino (ASI)

Il Comune, giusta delibera di Consiglio comunale n. 113/1995, partecipa al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino (ASI), con una quota del 2,13%. Il Consorzio ASI è un ente pubblico economico che opera al fine di garantire agli imprenditori che investono in Irpinia una rete di infrastrutture ed un sistema di servizi (rete idrica potabile ed industriale, impianti di potabilizzazione e depurazione, pubblica illuminazione, energia elettrica, gas metano, videosorveglianza, viabilità interna, rete telefonica e telematica, centri servizi). In cinquant'anni di attività il Consorzio ha creato un sistema infrastrutturale di oltre 368 ettari. Il Consorzio Asi gestisce in Irpinia 12 aree industriali, quattro storiche: Pianodardine, Solofra, Valle Ufita e Valle Caudina, e 8 aree sorte nel dopo terremoto del 23 novembre 1980, le aree ex art. 32 L. 219/1981: Morra de Sanctis, Calaggio, Sant'Angelo dei Lombardi, San Mango sul Calore, Nusco, Conza della Campania, Calitri - Nerico, Calabritto. I consorzi sono nati nel 1957, immaginati

dall'intervento straordinario, con la mission di aiutare il Mezzogiorno a superare il divario con il Nord del paese, creare nel Sud ambiti territoriali competitivi, attraverso una organica rete di infrastrutture ed incentivi fiscali. Nel 1962 in Irpinia viene istituito il "Nucleo di Industrializzazione di Avellino". Al Consorzio viene versata una quota annuale di Euro 516.46.

Il Consorzio partecipa le seguenti società:

- Solofra Service S.r.l. (98%) Promozione dello sviluppo industriale nell'agglomerato di Solofra:
- CGS Consorzio Gestione Servizi S.c.a.r.l. (100%), Gestione servizi aree industriali;
- ASI-DEV Ecologia S.r.l. (51%) Smaltimento rifiuti industriali;
- A.S.S.E. S.c.p.a (14,25%) Promozione industriale aree ex art. 32- Contratto d'Area;
- Baronia S.p.A (6%) Promozione attività Patto Territoriale Baronia,
- Tecno-Ficei (5%) Innovazione tecnologica, ricerca, servizi;
- Multiservice S.r.l. (1%) Sviluppo iniziative imprenditoriali.

Trattandosi di una partecipazione poco rilevante che non può incidere negativamente sul bilancio dell'ente locale, e, comunque, utile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si ritiene, per il momento, di non procedere alla dismissione.

(') PATTO BARONIA S.R.L.

La Società PATTO BARONIA, nasce come S.p.A. quale soggetto responsabile, così come previsto dal punto 2.5 della delibera CIPE del 21.3.1997, ed ha lo scopo di coordinare l'attività del Patto Territoriale della Baronia per il raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge e dallo Statuto. La trasformazione della SpA in Srl è avvenuta nel giugno 2014. Le attività del Patto sono in fase di conclusione e pertanto l'amministrazione intende mantenere la partecipazione in attesa delle decisioni dell'assemblea relativamente al futuro della società medesima. Inoltre, la quota di partecipazione non è particolarmente significativa e, in ogni caso, non consente il controllo del Comune sulla società. Non vi sono oneri annuali a carico dell'ente.

E' dunque intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società suddetta, ritenendo la medesima strumentale al perseguimento delle finalità di cui al suo oggetto sociale che soddisfano specifiche esigenze dell'ente e stante l'interesse alla realizzazione del progetto innanzi descritto.

D) ALTRE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE A FORMA AGGREGATIVE

ENTE D'AMBITO "CALORE IRPINO" (consorzio obbligatorio definito dalla legge regionale n. 14 del 1997).

Il Comune partecipa all'Ente d'Ambito Calore Irpino con una quota pari allo 0,26%.

L'Autorità di Ambito Calore Irpino è costituita dalle Province di Avellino e Benevento e dai Comuni delle due province compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Calore Irpino definito dall'art. 2 della Legge Regionale n. 14 del 1997.

All'ATO viene versata una quota annuale di € 1.395,82 a titolo di quota di partecipazione alle spese di funzionamento. La quota di partecipazione alle attività del Consorzio da parte di ogni ente locale è fissata nello Statuto e viene aggiornata a seguito delle risultanze del decennale Censimento della popolazione effettuato dall'ISTAT.

Non possibile dismettere la partecipazione all'Ente d'Ambito Calore Irpino che è imposta per legge regionale.

Si evidenzia, inoltre, che gli ambiti territoriali ottimali sono forme di partecipazione previste dalla stessa legge di stabilità 2015 nell'ottica del processo di razionalizzazione in atto, oltre che "forme associative" espressamente disciplinate dal Capo V del Titolo II del T.U.E.L.

ATO RIFIUTI PROVINCIA DI AVELLINO

La Regione Campania ha proceduto all'adeguamento del quadro normativo regionale alle intervenute modifiche legislative a livello statale in tema di definizione degli assetti territoriali e della governance dei servizi pubblici locali, con l'approvazione della Legge Regionale n. 5 del 24.1.2014 "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania", pubblicata nel BURC n. 7 del 27.1.2014, che prevede, in particolare, circa i profili organizzativi, che il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sia organizzato ed erogato all'interno dell'ATO, per consentire economie di scala e di differenziazione idonee e massimizzare l'efficienza del servizio e che i Comuni di ciascun ATO esercitino in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio e che a tal fine si associno secondo le forme previste dall'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, sottoscrivendo una convenzione obbligatoria e costituendo, per ciascun ATO, una Conferenza d'ambito, ente

di governo previsto dall'art. 3 bis del d.l. 138/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 148/2011.

In ossequio a detta legge, il Comune di Morra De Sanctis partecipa, giusta Deliberazione C.C. n. 13 del 03.05.2014 e pedissequa convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, all'ATO Rifiuti Provincia di Avellino per l'esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 7 bis e 15 bis della LR. 28 marzo 2007, n. 4, delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti.

Anche in questo caso, trattandosi di ambito territoriale ottimale, non è possibile intervenire con il presente Piano.

('ONVENZIONI PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI FONDAMENTALI

Oltre agli ATO l'ente ha aderito a diverse convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si tratta di convenzioni stipulate in ossequio a precisi obblighi di legge, che impongono ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, l'esercitano in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, di una serie di funzioni fondamentali individuate dalla legge.

Successivamente, giusta delibera di Consiglio comunale n. 2 del 24.02.2016, il Comune di Morra De Sanctis ha stabilito di istituire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del 1).1.gs. n. 267 del 2000, con i Comuni di Lioni, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, l'Unione dei Comuni "Alto Ofanto".

Consorzio dei servizi sociali "Alta Irpinia"

Il Comune aderisce al Consorzio dei servizi sociali "Alta Irpinia", Ente creato per la gestione delle politiche sociali nei Comuni dell'ambito territoriale A3, comprendente i 25 Comuni afferenti al Distretto sanitario n. 3 di Sant'Angelo dei Lombardi dell'ASL AV. I Comuni hanno conferito al Consorzio le funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo

quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, e dalla legge n. 328/2000. Al Consorzio viene trasferita una quota annuale di Euro 10.472,00.

GAL Consorzio C.I.L.S.I.

Il Comune aderisce al GAL Consorzio C.I.L.S.I. Centro di Iniziativa Leader per lo Sviluppo dell'Irpinia, Consorzio costituito prioritariamente per operare come Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) ai sensi del regolamento Cee 2082/93 ed a seguito della Deliberazione Giunta Regionale della Campania n. 6048 del 16.9.1994 contenente le indicazioni operative per l'attuazione del LEADER II (Liaison Entre Action de Developpement de l'Economie Rurale). Trattasi di un consorzio senza scopo di lucro, avente lo scopo principale di realizzare iniziative funzionali allo sviluppo della zona. La durata dello stesso è fissata al 31 dicembre 2050.

4) CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, e tenuto conto dei criteri guida del processo di razionalizzazione, la partecipazione a "Irpinianet soc. Cons. a r.l." è da considerasi non strategica e le attività svolte da detta società possono essere espletate dagli uffici comunali.

Per tale motivo, nel rispetto delle previsioni del codice civile e dello Statuto, si attiverà il processo di dismissione.

Circa le altre partecipazione comunali, si evidenzia che il Comune, come chiarito nel presente piano, non ha possibilità e/o necessità di intervenire con la cessione di quote di partecipazione, in quanto possiede partecipazioni molto limitate in enti di ambito imposti per legge e, comunque, non rientranti nel campo di applicazione del piano di razionalizzazione delle partecipate, e in altre società, che non rientrano nei casi esemplificati dal comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, e le cui attività riguardano, comunque, svolgimento di servizi pubblici propri del Comune in quanto necessari e strumentali alla effettiva realizzazione dei compiti e finalità istituzionali.

In definitiva, tali partecipazioni possedute dal Comune di Morra De Sanctis sono quote di minoranza che non consentono alcuna forma di controllo e che, in ogni caso, non comportano rilevanti ripercussioni sul bilancio dell'Ente.

Per quanto sopra, si ritiene di procedere alla dismissione delle sole quote di partecipazione a "Irpinianet soc. Cons. a r.l.", ponendo in essere, altresì, opportuni interventi finalizzati a garantire un controllo ed una valutazione dei risultati dei servizi pubblici erogati e delle attività gestite dalle altre partecipate.



Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" Legge di stabilità 2015

RELAZIONE TECNICA PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE POSSEDUTE

PREMESSA

Alla data di redazione del Piano il Comune di Morra De Sanctis partecipa al capitale delle seguenti società:

- A) Irpinianet soc. Cons. a r.l.
- B) Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino (ASI)
- C) Patto Baronia s.r.l.

IRPINIANET SOC. CONS. a R.L.

"Irpinianet società consortile a r.l." è stata costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile con un capitale sociale di euro 10.000,00 interamente versato. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato.

La società è stata costituita per i seguenti scopi:

- realizzazione Centri servizi territoriali (CST) che garantiscano la diffusione di servizi innovativi:
- sostegno al processo di erogazione dei servizi di e governement degli enti locali attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche di know-how specialistico.

In particolare, le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono, a titolo esemplificativo:

- servizi ai Comuni aggregati ed alle altre Pubbliche Amministrazioni residenti sul territorio;
- servizi gratuiti ai cittadini e alle imprese;
- servizi al consumo ai cittadini e alle imprese;
- interscambio delle informazioni e condivisioni delle competenze amministrative e gestionali;
- organizzazione della domanda e coordinamento amministrativo-gestionale nel settore ICT (acquisti, contrattualistica, procedure);
- promozione e coordinamento di progetti di innovazione e di e-government;
- formazione amministrativa e tecnica ed aggiornamento normativo;
- servizi infrastrutturali (certificazione, autenticazione, protocollo, connettività, provisioning, ecc.);
- web farming e manutenzione di servizi web per conto dei Comuni ed eventualmente di altri Enti pubblici;

I

ŗ

£.

a

- coordinamento di funzioni di interscambio e di cooperazione applicativa
- erogazione di servizi applicativi specifici in ASP;

- produzione informativa, reportistica, studi.

Lo Statuto della società prevede l'impegno dei soci a garantire per cinque anni le risorse per la gestione in forma variabile, da Euro 1,25 per il primo anno per abitante ad Euro 0,25 per abitante il quinto anno. I cinque anni sono trascorsi e non risultano previsioni di oneri per gli anni successivi. In ogni caso, l'Amministrazione ritiene la partecipazione a Irpinianet non strategica e pertanto procederà alla dismissione.

Dal punto di vista statutario, in base all'art. 11 "Le quote di partecipazione sono trasferibili a condizione che l'organo amministrativo abbia espresso il proprio preventivo gradimento. A tal fine, il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà inviare comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata, all'organo amministrativo, nella quale sia indicata la persona del potenziale acquirente. Tale eventuale diniego del gradimento dovrà pervenire al socio entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora entro suddetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la quota alla persona indicata nella comunicazione. Spetta in ogni caso agli altri soci il diritto di prelazione. Pertanto il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie quote deve dare notizia con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, agli altri soci risultanti iscritti nel relativo libro, indicando il numero di quote che intende cedere, il prezzo offertogli, le complete generalità del terzo che intende acquistarle ed ogni altra condizione della cessione. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni gli altri soci dovranno comunicare, a pena di decadenza, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono esercitare, per l'intero pacchetto loro offerto in proporzione alle quote possedute, il diritto di prelazione. In tale comunicazione ciascun socio potrà altresì precisare la sua eventuale disponibilità ad un maggiore acquisto di quote, nel caso in cui alcuno degli altri soci non eserciti il diritto di prelazione stesso. Comunque, nell'ipotesi in cui non tutti i soci dovessero esercitare la prelazione ad essi spettante, le quote ad essi riservate dovranno essere offerte ai soci che hanno comunicato la loro intenzione ad acquistarle, nei modi e nei tempi suindicati. Qualora questi nei dieci (10) giorni successivi non dovessero manifestare nei modi suindicati la loro intenzione di estendere l'acquisto all'interno del pacchetto di quote posto in vendita, la prelazione nella sua totalità diverrà inefficace a meno che il socio offerente consenta alla cessione parziale nei limiti della prelazione esercitata. Il trattamento delle quote per le quali è stato validamente esercitato il diritto di prelazione dovrà essere perfezionato entro trenta (30) giorni dal completamento della procedura suindicata. Nessun diritto di prelazione spetta ai soci in caso di cessione delle quote a favore dei soci controllate. Nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine. Quanto previsto nel presente articolo si applica altresì in ipotesi di trasferimento della nuda proprietà e di costituzione di pegno o usufrutto su quote, nonché di trasferimento a titolo gratuito".

L'art. 12 prevede che "Ciascun socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'art. 2473 c.c., dall'art. 2469 c.c. e, ove applicabile, dall'art. 2497 quater c.c. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione deve essere inviata entro otto (8) giorni dalla data della conoscenza, da parte del socio, del fatto che legittima il recesso ovvero dalla data dell'iscrizione nel Registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro dei soci della decisione che lo legittima. Il recesso si intende effettivo nel giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società; dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società".

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino (ASI)

Il Comune, giusta delibera di Consiglio comunale n. 113/1995, partecipa al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino (ASI), con una quota del 2,13%. Il Consorzio ASI è un ente pubblico economico che opera al fine di garantire agli imprenditori che investono in Irpinia una rete di infrastrutture ed un sistema di servizi (rete idrica potabile ed industriale, impianti di potabilizzazione e depurazione, pubblica illuminazione, energia elettrica, gas metano, videosorveglianza, viabilità interna, rete telefonica e telematica, centri servizi). In cinquant'anni di attività il Consorzio ha creato un sistema infrastrutturale di oltre 368 ettari. Il Consorzio Asi gestisce in Irpinia 12 aree industriali, quattro storiche: Pianodardine, Solofra, Valle Ufita e Valle Caudina, e 8 aree sorte nel dopo terremoto del 23 novembre 1980, le aree ex art. 32 L. 219/1981: Morra de Sanctis, Calaggio, Sant'Angelo dei Lombardi, San Mango sul Calore, Nusco, Conza della Campania, Calitri - Nerico, Calabritto. I consorzi sono nati nel 1957, immaginati dall'intervento straordinario, con la mission di aiutare il Mezzogiorno a superare il divario con il Nord del paese, creare nel Sud ambiti territoriali competitivi, attraverso una organica rete di infrastrutture ed incentivi fiscali. Nel 1962 in Irpinia viene istituito il "Nucleo di Industrializzazione di Avellino". Al Consorzio viene versata una quota annuale di Euro 516,46.

Il Consorzio partecipa le seguenti società:

- Solofra Service S.r.l. (98%) Promozione dello sviluppo industriale nell'agglomerato di Solofra;
- CGS Consorzio Gestione Servizi S.c.a.r.l. (100%), Gestione servizi aree industriali;

- ASI-DEV Ecologia S.r.l. (51%) Smaltimento rifiuti industriali;
- A.S.S.E. S.c.p.a (14,25%) Promozione industriale aree ex art. 32- Contratto d'Area;
- Baronia S.p.A (6%) Promozione attività Patto Territoriale Baronia,
- Tecno-Ficei (5%) Innovazione tecnologica, ricerca, servizi;
- Multiservice S.r.l. (1%) Sviluppo iniziative imprenditoriali.

Trattandosi di una partecipazione poco rilevante che non può incidere negativamente sul bilancio dell'ente locale, e, comunque, utile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si ritiene, per il momento, di non procedere alla dismissione.

PATTO BARONIA S.R.L.

La Società PATTO BARONIA, nasce come S.p.A. quale soggetto responsabile, così come previsto dal punto 2.5 della delibera CIPE del 21.3.1997, ed ha lo scopo di coordinare l'attività del Patto Territoriale della Baronia per il raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge e dallo Statuto. La trasformazione della SpA in Srl è avvenuta nel giugno 2014. Le attività del Patto sono in fase di conclusione e pertanto l'amministrazione intende mantenere la partecipazione in attesa delle decisioni dell'assemblea relativamente al futuro della società medesima. Inoltre, la quota di partecipazione non è particolarmente significativa e, in ogni caso, non consente il controllo del Comune sulla società. Non vi sono oneri annuali a carico dell'ente.

E' dunque intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società suddetta, ritenendo la medesima strumentale al perseguimento delle finalità di cui al suo oggetto sociale che soddisfano specifiche esigenze dell'ente e stante l'interesse alla realizzazione del progetto innanzi descritto.

Inoltre, il Comune di Morra De Sanctis ha le seguenti altre partecipazioni dell'Ente a forme aggregative:

- a. Ente d'ambito "Calore irpino"
- b. ATO Rifiuti provincia di Avellino
- c. Convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali
- d. Consorzio dei servizi sociali "Alta Irpinia"
- e. GAL Consorzio C.I.L.S.I. Centro di Iniziativa Leader per lo Sviluppo dell'Irpinia.

ENTE D'AMBITO "CALORE IRPINO" (consorzio obbligatorio definito dalla legge regionale n. 14 del 1997).

Il Comune partecipa all'Ente d'Ambito Calore Irpino con una quota pari allo 0,26%.

L'Autorità di Ambito Calore Irpino è costituita dalle Province di Avellino e Benevento e dai Comuni delle due province compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Calore Irpino definito dall'art. 2 della Legge Regionale n. 14 del 1997.

All'ATO viene versata una quota annuale di € 1.395,82 a titolo di quota di partecipazione alle spese di funzionamento. La quota di partecipazione alle attività del Consorzio da parte di ogni ente locale è fissata nello Statuto e viene aggiornata a seguito delle risultanze del decennale Censimento della popolazione effettuato dall'ISTAT.

Non possibile dismettere la partecipazione all'Ente d'Ambito Calore Irpino che è imposta per legge regionale.

Si evidenzia, inoltre, che gli ambiti territoriali ottimali sono forme di partecipazione previste dalla stessa legge di stabilità 2015 nell'ottica del processo di razionalizzazione in atto, oltre che "forme associative" espressamente disciplinate dal Capo V del Titolo II del T.U.E.L.

ATO RIFIUTI PROVINCIA DI AVELLINO

La Regione Campania ha proceduto all'adeguamento del quadro normativo regionale alle intervenute modifiche legislative a livello statale in tema di definizione degli assetti territoriali e della governance dei servizi pubblici locali, con l'approvazione della Legge Regionale n. 5 del 24.1.2014 "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania", pubblicata nel BURC n. 7 del 27.1.2014, che prevede, in particolare, circa i profili organizzativi, che il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sia organizzato ed erogato all'interno dell'ATO, per consentire economie di scala e di differenziazione idonee e massimizzare l'efficienza del servizio e che i Comuni di ciascun ATO esercitino in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio e che a tal fine si associno secondo le forme previste dall'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, sottoscrivendo una convenzione obbligatoria e costituendo, per ciascun ATO, una Conferenza d'ambito, ente di governo previsto dall'art. 3 bis del d.l. 138/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 148/2011.

In ossequio a detta legge, il Comune di Morra De Sanctis partecipa, giusta Deliberazione C.C. n. 13 del 03.05.2014 e pedissequa convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, all'ATO Rifiuti Provincia di Avellino per l'esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 7 bis e 15 bis della LR. 28 marzo

2007, n. 4, delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti.

Anche in questo caso, trattandosi di ambito territoriale ottimale, non è possibile intervenire con il presente Piano.

CONVENZIONI PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI FONDAMENTALI

Oltre agli ATO l'ente ha aderito a diverse convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si tratta di convenzioni stipulate in ossequio a precisi obblighi di legge, che impongono ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, l'esercitano in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, di una serie di funzioni fondamentali individuate dalla legge.

Successivamente, giusta delibera di Consiglio comunale n. 2 del 24.02.2016, il Comune di Morra De Sanctis ha stabilito di istituire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000, con i Comuni di Lioni, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, l'Unione dei Comuni "Alto Ofanto".

Consorzio dei servizi sociali "Alta Irpinia"

Il Comune aderisce al Consorzio dei servizi sociali "Alta Irpinia", Ente creato per la gestione delle politiche sociali nei Comuni dell'ambito territoriale A3, comprendente i 25 Comuni afferenti al Distretto sanitario n. 3 di Sant'Angelo dei Lombardi dell'ASL AV. I Comuni hanno conferito al Consorzio le funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, e dalla legge n. 328/2000. Al Consorzio viene trasferita una quota annuale di Euro 10.472,00.

GAL Consorzio C.I.L.S.I.

Il Comune aderisce al GAL Consorzio C.I.L.S.I. Centro di Iniziativa Leader per lo Sviluppo dell'Irpinia, Consorzio costituito prioritariamente per operare come Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) ai sensi del regolamento Cee 2082/93 ed a seguito della Deliberazione Giunta Regionale della Campania n. 6048 del 16.9.1994 contenente le indicazioni operative per l'attuazione del

LEADER II (Liaison Entre Action de Developpement de l'Economie Rurale). Trattasi di un consorzio senza scopo di lucro, avente lo scopo principale di realizzare iniziative funzionali allo sviluppo della zona. La durata dello stesso è fissata al 31 dicembre 2050.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonchè attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra detto, questo ente ha proceduto ad una verifica attualizzata della propria partecipazione societaria.

Ila effettuato inoltre una serie di considerazioni, che sono alla base di valutazioni svolte: il campo di intervento dell'amministrazione locale è assai ampio, in relazione alle diverse esigenze che la popolazione e lo stesso territorio possono esprimere in contesti diversi e mutevoli nel tempo e nello spazio, anche in considerazione di cambiamenti sociali ed ambientali.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, e tenuto conto dei criteri guida del processo di razionalizzazione, la partecipazione a "Irpinianet soc. Cons. a r.l." è da considerasi non strategica e le attività svolte da detta società possono essere espletate dagli uffici comunali.

Per tale motivo, nel rispetto delle previsioni del codice civile e dello Statuto, si attiverà il processo di dismissione.

Circa le altre partecipazione comunali, si evidenzia che il Comune, come chiarito nel presente piano, non ha possibilità e/o necessità di intervenire con la cessione di quote di partecipazione, in quanto possiede partecipazioni molto limitate in enti di ambito imposti per legge e, comunque, non rientranti nel campo di applicazione del piano di razionalizzazione delle partecipate, e in altre società, che non rientrano nei casi esemplificati dal comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, e le cui attività riguardano, comunque, svolgimento di servizi pubblici propri del Comune in quanto necessari e strumentali alla effettiva realizzazione dei compiti e finalità istituzionali.

In definitiva, tali partecipazioni possedute dal Comune di Morra De Sanctis sono quote di minoranza che non consentono alcuna forma di controllo e che, in ogni caso, non comportano rilevanti ripercussioni sul bilancio dell'Ente.

Per quanto sopra, si ritiene di procedere alla dismissione delle sole quote di partecipazione a "Irpinianet soc. Cons. a r.l.", ponendo in essere, altresì, opportuni interventi finalizzati a garantire un controllo ed una valutazione dei risultati dei servizi pubblici erogati e delle attività gestite dalle altre partecipate.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE F.to Pietro Gerardo Mariani

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Nicola De Vito

- Il sottoscritto Segretario Comunale:
- Visto l'Art 124, primo comma del T.U.E.L. 18. 8.2000, n. 267;
- Visto l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;
- Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03 maggio 2016, così come prescritto dalla vigente normativa;

Dalla residenza municipale li 03 maggio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to De Vito Nicola

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì 03 maggio 2016

Il Segretario Comunale